

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 5473	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Sentenza Tribunale di Firenze del 28 ottobre 2008, afferma la penale responsabilità dei tre imputati che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, sono stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, alla quale è stata assegnata una provvisoria di €50000,00				
2° Grado: Sentenza Corte di appello di Firenze del 5 maggio 2011 conferma primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	X lesioni	morte		

Fattispecie

Dipendente di una ditta subappaltatrice di lavori di pavimentazione di un complesso edilizio, incaricato di trasportare dei sacchi, nel passare sulle assi che ricoprivano una apertura a "bocca di lupo" posta sul perimetro dell'edificio denominato C9, a causa dell'improvviso spostamento delle assi precipitava dentro la buca da una altezza di circa sei metri riportando gravi lesioni. I cavedii presenti nel marciapiede sul quale transitava al momento dell'infortunio avrebbero dovuto essere coperti con delle grate, nel frattempo sostituite da assi di legno.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Al preposto specificamente spettava di raccordare l'intervento della ditta subappaltatrice con le altre attività edilizie in corso e di disciplinare detto intervento in termini tali da garantire che lo stesso fosse eseguito in maniera da garantire la sicurezza delle aree interessate. In tale contesto, vista anche la necessità, per procedere alla posa delle tubazioni, di rimuovere le opere provvisorie realizzate a protezione delle aperture dei cavedii, anche a lui spettava di verificare che, posizionate le tubazioni, si fosse proceduto all'immediato e corretto ripristino di dette opere, e con riguardo, non solo all'apertura attraverso la quale è precipitato il Brahimi, ma anche a tutte le altre aperture dell'area, ben sette delle quali, come già

rilevato, si presentavano irregolarmente realizzate. Circostanza, quest'ultima, che, ancora una volta, deve essere segnalata in quanto indicativa della grave violazione, anche da parte del Sasella, degli obblighi di controllo sullo stesso incombenti.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in in complessivi €2500,00, oltre accessori come per legge.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.